

Sulla base di quanto disposto dal d.m. n.168 del 10/12/2019:

- a partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle Dat alla Banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l'esplicito consenso del disponente, al quale, pertanto, **dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, noto anche come GDPR, relativo alla protezione dei dati personali.**
- a partire dal 31 gennaio 2020, il Comune dovrà trasmettere entro 60 giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale delle Dat, al Ministero della Salute, al fine del loro inserimento in tale Banca dati, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della Banca dati;
- entro il 31 luglio 2020, il Comune dovrà trasmettere al Ministero della Salute copie delle Dat dei disponenti di cui l'elenco precedente;
- le copie delle Dat depositate prima del 1/02/2020, da acquisire alla Banca dati nazionale entro il 31/07/2020, poichè prive di esplicito consenso del disponente, **potranno, su richiesta dello stesso disponente, essere cancellate** con le modalità previste **dall'informativa rese ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le Dat.**

Cosa fare:

Il cittadino che voglia depositare la propria **Dat** deve:

1. redigere la **Disposizione Anticipata di Trattamento** debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente in tre originali (quattro se nominato un fiduciario);
2. presentarsi all'**Ufficio di Stato Civile, con un valido documento di identità** (la disposizione può essere presentata anche da altra persona con delega scritta dal Disponente, **previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'ufficiale di stato civile**);
3. consegnare all'**Ufficio di Stato Civile** gli originali delle **Disposizioni Anticipate di Trattamento**. Alle disposizioni dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. **Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.**
4. Se ha nominato più di un fiduciario, solo il primo verrà inserito in Banca Dati. Gli altri potranno essere rilevati dal medico che eventualmente accede alla DAT
5. L'impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la **Disposizione Anticipata di Trattamento** in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle Dat presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell'avvenuto deposito della **DAT**.

Si precisa che l'addetto ricevente:

- **non è responsabile di quanto dichiarato nella Dat e dei documenti eventualmente ad essa allegati;**
- **non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle Dat stesse.**

Revoca registrazione

L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza.

Modifica della Disposizione anticipata di trattamento

Il Disponente può modificare la propria **Dat** in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della Dat precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro nazionale seguendo la stessa procedura iniziale.

La Banca dati nazionale delle Dat

La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell'articolo 1 ha previsto e finanziato l'istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.

La banca dati Dat ha la funzione di:

- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

- Informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le Dat.

Alimentazione della Banca dati nazionale Dat

- gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
- i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Attenzione: la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l'impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.

Modalità di trasmissione delle Dat raccolte dai comuni e dagli uffici consolari italiani all'estero

Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, per trasmettere le Dat alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell'eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

Modalità di consultazione delle DAT registrate nella banca dati nazionale

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione **SPID** o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero della Salute: <http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp>